

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE DEL SERVIZIO VALANGHE ITALIANO (SCSVI)
(Allegato al Regolamento SVI)

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CC IL 29 MARZO 2015

TITOLO I - Costituzione, scopo, compiti

Art. 1

A norma del Regolamento del Servizio Valanghe Italiano (SVI) e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (CAI), è costituita la Scuola Centrale del Servizio Valanghe Italiano (SCSVI).

Art. 2

La SCSVI ha lo scopo di fornire allo SVI il supporto tecnico in tema di neve e valanghe, sia nel campo della formazione professionale, sia nel campo della specializzazione del volontariato interno del Sodalizio.

Art. 3

La SCSVI, previa autorizzazione dello SVI :

- a) provvede all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione dei corsi di formazione professionale e di aggiornamento di cui al comma e) dell'articolo 3 del Regolamento dello SVI; questi compiti possono essere svolti anche in collaborazione con organismi militari e civili dello Stato, con le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti, le Associazioni, le Società o i Gruppi;
- b) provvede e collabora alla organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione e di aggiornamento che siano richiesti dai diversi OTCO e OTTO del CAI;
- c) partecipa, su richiesta, all'organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione, informazione, divulgazione - negli ambiti di competenza - anche all'esterno del Sodalizio;
- d) predispone i relativi programmi didattici curando la realizzazione degli strumenti tecnico-didattici;
- e) mette a disposizione le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento dei vari corsi
- f) partecipa a Convegni, manifestazioni e incontri, nazionali e internazionali, nel rispetto delle direttive e dei Regolamenti del CAI.

TITOLO II - Territorio, composizione, funzionamento

Art. 4

Il territorio di competenza è quello dello SVI e cioè il territorio nazionale.
L'attività di cui all'articolo 3 può essere svolta anche all'estero.

Art. 5

La SCSVI risponde dell'attività svolta al Presidente dello SVI.

Art. 6

La composizione della SCSVI è definita all'articolo 4 del Regolamento dello SVI.

Art. 7

Lo SVI ha la facoltà di sospendere o escludere dalla SCSVI il titolato che, secondo le informazioni della SCSVI, non opera secondo i principi e i dettami della SCSVI e dello SVI oppure che non dia il contributo di attività richiesto.

Art. 8

La SCSVI è retta da un Direttore, scelto tra i titolati di 2° livello della SCSVI, nominato dallo SVI nel rispetto del Regolamento Generale degli OTCO. Il mandato di Direttore della SCSVI ha durata di tre anni.

Lo SVI può nominare, su indicazione del Direttore della SCSVI se lo ritiene necessario, uno o più Vicedirettori e un Segretario, quest'ultimo anche non titolato o specializzato SVI.

Art. 9

L'attività della SCSVI è coordinata dal Direttore secondo gli indirizzi dello SVI.

Il Direttore inoltre ha la funzione di curare le questioni urgenti e di proporre allo SVI programmi e riunioni.

Art. 10

La SCSVI è convocata dal Direttore. La richiesta di riunione può essere fatta dallo SVI, dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei componenti la SCSVI. Nell'occasione deve essere redatto il verbale della riunione e copia dello stesso deve essere inviata allo SVI entro 15 giorni dalla riunione.

TITOLO III - Corsi

Art. 11

Entro il 30 giugno di ogni anno il Direttore della SCSVI deve presentare al Presidente dello SVI una dettagliata relazione riguardante l'attività svolta con relativo bilancio consuntivo, il programma per l'anno successivo e il relativo budget, nonché l'elenco aggiornato dell'attività personale svolta negli ambiti attinenti l'attività e gli scopi dello SVI e per lo SVI da tutti i componenti dell'organico della SCSVI.

Art. 12

La SCSVI per ciascun corso deve predisporre il programma, il calendario e la località di svolgimento, indicandone i relativi costi.

Deve inoltre designare il Responsabile e il corpo docente del corso.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 13

Il presente Regolamento, quale allegato del Regolamento SVI, è efficace a seguito dell'approvazione del Regolamento SVI da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Le successive modifiche proposte dallo SVI, anche su suggerimento della SCSVI, saranno efficaci dopo l'intervenuta approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.